



COMUNE DI BRUSASCO

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

COPIA**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9****OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL TRIBUTO COMUNALE - TARI - ANNO 2018 - E DETERMINAZIONE RELATIVE SCADENZE.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTINOVE**, del mese di **MARZO**, alle ore **21.07** nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori:

	COGNOME E NOME	presenti	assenti
1	TROMBADORE Luciana	X	
2	GATTI Daniela in AVEDANO	X	
3	CAPPAI Marilena Rosa	X	
4	VALESIO Giuseppe	X	
5	CIMA Fabio	X	
6	ROTOLO Lorena	X	
7	BRACIGLIANO Vincenzo	X	
8	FAVRO Paolo	X	
9	MAROLO Anna Giuseppina	X	
10	GIACOMETTO Carluccio	X	
11	BOSSO Giulio	X	
	TOTALE	11	

Assume la Presidenza il Sig. **TROMBADORE Luciana – SINDACO**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Assunta Neri**.

Si da atto, come dal verbale della precedente deliberazione n. 7 in data odierna, che dalle ore 22,19 è presente il Consigliere Cappai Marilena Rosa.

Pertanto i consiglieri presenti in aula sono 11 (undici).

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BRUSASCO

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 9

SEDUTA DEL 29/03/2018, ORE 21,07

ASSENTI: =====

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL TRIBUTO COMUNALE - TARI - ANNO 2018 - E DETERMINAZIONE RELATIVE SCADENZE.

L'ISTRUTTORE

f.to Dott.ssa Assunta M. Neri

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL TRIBUTO COMUNALE - TARI - ANNO 2018 - E DETERMINAZIONE RELATIVE SCADENZE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

- a) alla regolarità tecnica
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Assunta M. Neri

- b) alla regolarità contabile
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Assunta M. Neri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in Legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;

Dato atto che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

Preso visione dell'elaborato piano finanziario anno 2018, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- l'art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
 - l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale
- ;
- la bozza di Piano Finanziario redatta dal Consorzio di Bacino 16 ed integrato con i costi di spettanza del Comune, opera la corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, per la

determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448 prevede che : *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”*;

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/12/2017 (pubblicato GU n.285 del 6-12-2017) si disponeva all'articolo 1 che *“ 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”*;
- il D. M. del 9 febbraio 2018 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.38 del 15-02-2018), il Ministero dell'Interno ha stabilito che: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2018. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1. “*

Atteso che

- La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha disposto fra l'altro che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”*;
- In ogni caso, l'art. 1 comma 37 della legge di Bilancio 2018 (L. 205/02017) ha modificato l'art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2017, **Legge 11/12/2016 n.232**, relativamente alla proroga del blocco aumenti delle aliquote tributi (con esclusione della TARI), sancendo che: *“ All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni: “a) al comma 26 le parole “per l'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2017 e 2018”; b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2017 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.”*;

Considerato che:

- la proposta di determinazione delle tariffe relative all'anno 2018 tiene in considerazione i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) dell'anno 2018 approvati con il prospetto economico-finanziario (PEF) parte integrante del Piano Finanziario;
- il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013, prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito della TARI;
- l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2018.

Preso visione dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare del comma 688 in materia di TARI, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014, n.16, il quale prevede che: *“Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;”*;

Appurato, pertanto, che la norma appena richiamata attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TARI nel limite del rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire, con il presente atto le scadenze di versamento della TARI e le modalità di versamento e riscossione;

Considerato che, in funzione del comma 683, art. 1, della citata Legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che l'Amministrazione comunale provvede a gestire la riscossione della TARI in forma diretta come da regolamento di approvazione della IUC;

Ritenuto opportuno stabilire che la TARI venga riscossa in n. 3 rate di pari importo scadenti al:

- prima rata 16 luglio 2018
- seconda rata 16 settembre 2018
- terza rata 16 dicembre 2018

con possibilità di pagamento facoltativo in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.

Atteso che si rende necessario stabilire, il termine ultimo entro il quale produrre le richieste per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 49 del Regolamento I.U.C. – Agevolazioni ed esenzioni;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Illustra il contenuto della proposta deliberativa e di rateizzazione della TARI, il Segretario Comunale. Il Sindaco comunica, altresì, la prossima apertura dell' Ecostazione fissa a Cavagnolo.

Il Cons. Bosso, in merito all'intervento del Sindaco, suggerisce di verificare l'interscambiabilità tra le ecostazioni fisse e quelle mobili, con gli altri Comuni.

Il Cons. Giacometto segnala un piano finanziario che ci vede critici rispetto alla gestione del servizio reso, sia per la qualità dei servizi resi, sia per i costi amministrativi. Sarebbe da ribaltare completamente, perché non si possono pagare i debiti di Seta incidendo sui contribuenti. Anticipa voto contrario del gruppo consiliare di appartenenza.

Successivamente alla discussione, il Sindaco mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 11

Astenuti: 0

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Consiglieri: Marolo, Giacometto, Bosso)

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano Finanziario della Tari – Anno 2018, afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani dell'importo di € **290.492,00**, allegati alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale, così come predisposto dal Consorzio di Bacino 16 ed integrato con i costi di spettanza del Comune.
- 2) Di dare atto che il Piano Finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante l'applicazione della tariffa, nonché la suddivisione di quest'ultima tra parte fissa (€ 168.946,00) e parte variabile (€ 121.546,00), in applicazione dei criteri indicati dall'art. 3 del D.P.R. 27/4/1999, n. 158.
- 3) Di dare atto che:
 - a) il gettito derivante dall'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi – TARI - sulla scorta di quanto sopra indicato, è quantificato in presunti € **290.492,00** al netto del riversamento del tributo provinciale – TEFA – e verrà introitato al titolo I – tipologia 101 – Categoria 51 (ex Cap. 1030) del bilancio di previsione 2018 da approvarsi nella medesima seduta.
 - b) i costi necessari per il fabbisogno finanziario relativo all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, indicati nel Piano Finanziario sono iscritti nel bilancio di previsione 2018 in corso di approvazione.
- 4) Di dare atto che le tariffe anno 2018 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche verranno approvate con successivo atto da adottarsi in pari data.
- 5) Di stabilire che la TARI venga riscossa in n. 3 rate di pari importo scadenti al:
 - prima rata 16 luglio 2018
 - seconda rata 16 settembre 2018
 - terza rata 16 dicembre 2018con possibilità di pagamento facoltativo in un'unica soluzione entro la scadenza della 2° rata.

- 6) Di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2018 è versato direttamente al Comune di Brusasco mediante bollettino di conto corrente postale nazionale ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.L. 241/1997 (modello F24).
- 7) Di dare atto che viene rispettato il limite previsto dall'art. 1, comma 688 che prescrive, come unico vincolo da osservare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, la determinazione di almeno due rate a scadenza semestrale.
- 8) Di dare atto che, le istanze volte ad ottenere le agevolazioni previste dall'art. 49 del Regolamento IUC dovranno pervenire entro il 30/09/2018 nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione 2018 in corso di approvazione.
- 9) Di dare atto che la somma relativa al riconoscimento delle riduzioni quantificabili in presunti Euro **4.000,00** troverà allocazione come autorizzazione di spesa alla Missione **1**, Titolo **I**, Programma **4**, Macroaggregato **104**, Codice Bilancio **1.04.02.05.000** (ex Cap. 1741).
- 10) Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.
- 11) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2018;
- 12) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 13) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione (favorevoli: 8 contrari: 3 (Cons.: Marolo, Giacometto, Bosso) astenuti: 0 su 11 consiglieri presenti e votanti), resa in forma palese ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Luciana TROMBADORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Assunta Maria NERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 18.04.2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Assunta Maria NERI

Brusasco, lì 18.04.2018.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brusasco, lì 18.04.2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Assunta Maria NERI